



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio IV

Prot. 23010

Catanzaro, 16/12/2010

AI RESPONSABILI DEGLI AA. TT. PP.
REGIONE CALABRIA

LORO SEDI

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE ISTITUZIONI DI
OGNI ORDINE E GRADO
DELLA REGIONE CALABRIA

LORO SEDI

ALLE OO. SS. REGIONALI
COMPARTO SCUOLA

FLC-CGIL - CISL SCUOLA
UIL SCUOLA - SNALS
FED. GILDA - UNAMS

LORO SEDI

AL SITO WEB U.S.R.

SEDE

Oggetto: **Permessi sindacali – Comparto scuola - Periodo 1.9.2010 – 31.8.2011 – C.C.N.Q sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali, del 7 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni – artt. 8, 9, 10. – C.C.N.Q. 9 Ottobre 2009 –**

Si trasmette, di seguito, il prospetto riepilogativo, inviato dal Gabinetto del Sig. Ministro, Ufficio Relazioni Sindacali, con il quale sono stati ripartiti, per ogni singola provincia, i permessi sindacali retribuiti espressi in ore, spettanti a ciascuna Organizzazione sindacale avente titolo, **per il periodo 1/9/2010 – 31/8/2011**, in attuazione dei Contratti Collettivi Nazionali Quadro indicati in oggetto .

La nota prot. n. 12353 /GM del 13/12/2010 - MIUR - Gabinetto - precisa quanto segue.

Permessi sindacali retribuiti

I Dirigenti delle OO.SS. rappresentative, indicate nel prospetto allegato, non collocati in distacco sindacale, possono fruire, ai sensi degli artt. 8,9,10 del citato contratto stipulato il 7/8/98 nel limite del monte-ore a ciascuna spettante, di permessi sindacali giornalieri ed orari per :

- **L'espletamento del loro mandato;**
- **Partecipazione a trattative sindacali;**
- **Partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.**

I suddetti permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l'anno scolastico. Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa, il cumulo dei permessi, fermo restando il limite



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Direzione Generale

Ufficio IV

massimo di dodici giorni nel corso dell'anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti.

Si precisa che, nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all'orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.

Le organizzazioni sindacali in indirizzo comunicano per iscritto all'Amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari dei permessi. Con le stesse modalità dovranno essere comunicate le eventuali successive modifiche.

Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa – comunque denominata – di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata.

Nella richiesta di fruizione di permesso deve essere chiaramente specificato, a cura dell'Associazione sindacale richiedente, oltre al periodo dell'assenza e della relativa durata, l'esatta imputazione dell'assenza medesima, specificando se trattasi di permesso per espletamento del mandato (art. 10 C.C.N.Q. 7/8/98) o di permesso per la partecipazione a riunioni degli organi statutari (art. 11 C.C.N.Q. 7/8/98) al fine di evitare contestazioni successive dovute ad errate interpretazioni.

La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'Associazione sindacale di appartenenza dello stesso.

Si precisa, inoltre, che qualora le OO. SS. indicate nell'allegato prospetto, avessero già usufruito dall'1/9/2010 di permessi sindacali retribuiti, il numero delle ore utilizzate dovrà essere scomputato dal contingente complessivo spettante fino al 31/8/2011.

Per quanto attiene i dirigenti sindacali collocati in posizione di semi-distacco o semi aspettativa sindacale, si richiama l'attenzione delle SS. LL. sul contenuto del comma 8 dell'art. 7 del C.C.N.Q. del 7/8/98 dove è precisato che i citati **dirigenti “ non possono usufruire di permessi previsti dagli artt. 8 e 9 . In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato senza riduzione del debito orario, che dovrà essere recuperato nell'arco dello stesso mese “**.

Cumuli di permessi sindacali retribuiti.

Il C.C.N.Q. del 27/1/99, all'art. 6 , comma 1 prevede che i permessi sindacali, giornalieri ed orari spettanti ai dirigenti sindacali possono essere cumulati. Tale dispositivo è riferito, per il comparto scuola , al solo personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica, vale a dire al personale ATA ed ai dirigenti scolastici.

Le modalità attuative di detta norma, la cui applicazione non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi, anche indiretti, sono state definite con il Contratto Integrativo Nazionale stipulato in data 24 novembre 1999.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio IV

Permessi sindacali non retribuiti.

Nel richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulle modalità e procedure previste dall'art. 12 del citato contratto del 7/8/98, si precisa che i dirigenti delle Associazioni sindacali indicati all'art. 10 hanno diritto anche a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.

Permessi di spettanza delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)

Per quanto riguarda i permessi spettanti alle RSU, si invitano i Dirigenti scolastici a determinare, per il periodo 1/9/2010- 31/8/2011, il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU, **nella misura pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e comunicarlo alle RSU stesse. Il contingente dei permessi attribuito nonché la eventuale distribuzione tra i componenti della RSU è gestito autonomamente dalle stesse**, ovviamente nel rispetto del tetto massimo loro attribuito e delle norme patrizie sopra richiamate.

Si richiama, infine, l'attenzione delle SS.LL. su alcune delle sostanziali novità introdotte dal C.C.N.Q. del 9 ottobre 2009, in ordine alle procedure e modalità di concessione dei permessi sindacali da parte dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche. In particolare, l'art. 9 -comma 4- stabilisce che “ è fatto obbligo alle Amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, **immediatamente e comunque non oltre due giornate lavorative** successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire **esclusivamente attraverso il sito Web GEDAP** “.

Allo scopo di procedere all'invio dei dati richiesti attraverso il sistema GEDAP, gli Uffici Provinciali potranno utilizzare i parametri di accesso già in loro possesso, in quanto già accreditati come “ utenti semplici “ e abilitati all'inserimento diretto dei dati con proprio codice identificativo e password forniti dal MIUR - Gabinetto negli anni precedenti.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento si forniscono i seguenti recapiti del MIUR:

tel . **06/58493309 – 58492604** – fax n. **06/58492716** – e-mail:
gabmin.relazioniisindacali@istruzione.it -

IL DIRIGENTE
f.to **Giacomo Cartella**



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio IV

**COMPARTO SCUOLA – RIPARTIZIONE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PERIODO
01/09/2010 – 31/08/2011 - REGIONE CALABRIA -**

PROVINCIA DI CATANZARO	
SIGLA SINDACALE	ORE DI PERMESSO
FLC - CGIL	650
CISL -SCUOLA	499
UIL - SCUOLA	250
SNALS - CONFISAL	326
FED. NAZ. GILDA - UNAMS	450
PROVINCIA DI COSENZA	
SIGLA SINDACALE	ORE DI PERMESSO
FLC - CGIL	700
CISL -SCUOLA	1124
UIL - SCUOLA	350
SNALS - CONFISAL	685
FED. NAZ. GILDA - UNAMS	150
PROVINCIA DI CROTONE	
SIGLA SINDACALE	ORE DI PERMESSO
FLC - CGIL	350
CISL -SCUOLA	456
UIL - SCUOLA	150
SNALS - CONFISAL	177
FED. NAZ. GILDA - UNAMS	25
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	
SIGLA SINDACALE	ORE DI PERMESSO
FLC - CGIL	650
CISL -SCUOLA	902
UIL - SCUOLA	500
SNALS - CONFISAL	592
FED. NAZ. GILDA - UNAMS	200
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA	
SIGLA SINDACALE	ORE DI PERMESSO
FLC - CGIL	375
CISL -SCUOLA	898
UIL - SCUOLA	400
SNALS - CONFISAL	173
FED. NAZ. GILDA - UNAMS	25

IL DIRIGENTE
f.to *Giacomo Cartella*